
Le associazioni di fedeli *

Esigenza insita nella dimensione sociale dell'uomo, il diritto di associazione, salva sempre la dovuta relazione con l'autorità competente, fu oggetto di particolare attenzione già fin dal periodo preparatorio del Concilio Vaticano II,¹ e venne nuovamente proclamato con vigore sia per i chierici² che per i laici,³ dando successivamente luogo ad una fioritura di studi e di ricerche scientifiche, miranti soprattutto ad individuare i nuovi aspetti messi in particolare rilievo dall'assise ecumenica ed a proporre le formule giuridiche più adatte per provvedere alla loro effettiva tutela.

Dato infatti che ogni diritto richiede un complesso di norme, mediante le quali il suo esercizio sia convenientemente tutelato e regolato, nel nuovo Codice si è reso necessario rivedere profondamente le prescrizioni stabilite in materia nel corpo legale del 1917: effettivamente, in esso si ammetteva solamente l'esistenza di associazioni erette o perlomeno approvate dall'autorità ecclesiastica (can. 686 § 1), delle quali, poi, si trattava nella Parte III («De laicis») del Libro II, il che dava luogo ad una notevole incongruenza sistematica, subito rilevata e criticata dalla dottrina, perché, realmente, le associazioni potevano essere composte non solo da laici, ma anche da chierici, o da chierici e laici insieme.

A ciò bisogna aggiungere che, sempre nel Codice del 1917, era stata adottata una divisione delle associazioni secondo la quale si teneva conto solamente della finalità che esse perseguivano — esercitare opere di pietà e di carità, partecipare al culto pubblico, vivere nel mondo, secondo lo spirito di un istituto religioso⁴ — presupponendo però la loro costituzione esclusivamente entro l'ambito territoriale di una diocesi o, al massimo, a modo di federazione, sempre

* Pubblicato in *L'Osservatore Romano*, 13.LII.1983.

Cf schema *De fidelium associationibus*, 1962.

² Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 8.

Decr. *Apostolicam actuositatem*, nn. 19 e 24.

⁴ Cf cann. 700, 702 § 1 e 707.

con sezioni diocesane scarsamente collegate tra loro e senza un'organizzazione di regime che potesse soddisfare l'eventuale bisogno di un'unità di spirito e di azione.

Ora, la necessità di configurare tecnicamente un riconoscimento più effettivo del diritto di associazione, unitamente all'accrescimento del fenomeno associativo stesso in seno alla Chiesa anche con l'impulso della sacra Gerarchia, ha motivato un profondo cambiamento della normativa codiciale, la cui convenienza fu sempre tenuta presente nella Commissione per la revisione del Codice, che abbozzò i primi progetti di canoni in materia già nel mese di marzo del 1969,⁵ e può sintetizzarsi nei tratti che si espongono in seguito.

In primo luogo, i canoni del nuovo Codice rispecchiano un accurato rispetto della libertà che spetta ad ogni fedele di costituire associazioni o di iscriversi in quelle già esistenti, per il raggiungimento di qualsiasi scopo che si possa inquadrare entro il fine per il quale è stata istituita la Chiesa, fatta solamente eccezione per quelle materie che, per loro natura, appartengono in esclusiva all'ambito di competenza della Gerarchia. Per questo motivo, si introduce la categoria delle associazioni *private*, sorte cioè dalla libera iniziativa dei fedeli e da essi stessi governate, le quali — unitamente alle associazioni *pubbliche* o erette dalla Gerarchia — ottengono pieno diritto di cittadinanza nell'ordinamento giuridico della Chiesa, con l'unico requisito che i loro statuti siano sottoposti a revisione da parte dell'autorità competente, e non si riscontrino in essi alcunché di contrario alla dottrina della fede o al retto ordine. È previsto, poi, che le associazioni private possano anche ottenere personalità giuridica mediante decreto dell'autorità competente, nel qual caso, però, non basta la semplice revisione degli statuti, ma si richiede che essi siano formalmente approvati.

Questa distinzione tra associazioni pubbliche e private si deve collegare con quella, più generale, tra persone giuridiche pubbliche e private,⁶ divisione che, in sede scientifica, ha trovato qualche opposizione presso una parte della dottrina, che non la considerava pienamente rispondente alla natura dell'ordinamento canonico. Ciò

Cf « *Communicationes* » 2, 1970, pp. 96-98.

Cf can. 116 § 1.

nonostante, la predetta distinzione ha finito per imporsi e, riguardo alle associazioni, si ha così la possibilità di attribuire un luogo concreto a quelle che sono frutto dell'iniziativa dei fedeli, e nella cui costituzione non interviene la Gerarchia: tali associazioni — alle quali però veniva dato il nome di « laiche », in contrapposizione a quelle « ecclesiastiche », terminologia che oggi appare insostenibile — eran già ammesse dalla prassi amministrativa della Curia Romana,¹ ma ottengono nel Codice il pieno riconoscimento che di diritto spetta loro.

Il nuovo Codice raccoglie pure, nel loro complesso, tutte le manifestazioni del diritto di associazione, il quale è alla base sia degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica,⁸ che delle associazioni di fedeli costituite allo scopo di promuovere la santità cristiana, il culto pubblico o la conoscenza della dottrina cristiana, oppure di esercitare attività di apostolato: iniziative per favorire l'evangelizzazione, per praticare opere di pietà o di carità, o per edificare l'ordine temporale secondo lo spirito cristiano.¹ Ad esse sono dedicati i cann. 298 ss., posti nel libro II sotto il Titolo V della Parte I, che ha appunto l'iscrizione « De christifidelibus »: è così chiaro — come, del resto, viene espressamente affermato nel can. 298 — che queste norme sulle associazioni valgono per tutti i fedeli, a meno che, nei singoli canoni, non si faccia riferimento esplicito ai soli chierici o ai soli laici.¹⁰

Infine, per quanto concerne le specie di associazioni che possono esistere nella Chiesa, si è tenuto presente non lo scopo che ognuna di esse persegue, ma il loro rapporto con l'autorità ecclesiastica: si hanno quindi, oltre alle già menzionate associazioni pubbliche o private (e queste ultime con o senza personalità giuridica), quelle che sono erette — e dipendono dalla Santa Sede, dalla Conferenza episcopale o dal Vescovo diocesano, secondo che il proprio ambito di azione — e, quindi anche la propria struttura di regime — sia universale o in-

¹ Cf la decisione *Corrienten*, della S. Congregazione del Concilio: AAS 13, 1921, pp. 135-144.

Cann. 577ss.

⁸ Can. 281 § 1.

¹⁰ A questi ultimi è dedicato il Capitolo IV del Titolo a cui ci stiamo riferendo, che tratta precisamente delle norme speciali sulle associazioni di laici: cann. 327ss.

ternazionale, nazionale o diocesano, pur sempre nel piú delicato rispetto dei diritti che logicamente spettano all'Ordinario del luogo, garante dell'unitá ecclesiale nel proprio territorio.

Questa normativa, in cui le determinazioni concrete sono state ridotte al minimo, lasciando i dettagli piú particolareggiati agli statuti delle singole associazioni, contribuirá senza dubbio a formare un alveo adeguato ed elastico per un ulteriore proficuo sviluppo del fenomeno associativo nella Chiesa, tutelando contemporaneamente le esigenze della comunione e quelle della libertó dei singoli.